



COMUNE DI GROSIO

Assegnazione in uso dei pascoli ricompresi nel dominio collettivo di Grosio

Criteri tecnico-economici per l'anno 2026

Indice

1	Premessa
Parte 1 - Assegnazione annuale	
2	Titolari
3	Condizione essenziale per l'utilizzo del pascolo
4	Dichiarazione obbligatoria di impegno per la stagione 2026
5	Periodo minimo obbligatorio di permanenza in alpe
6	Assegnazione ordinaria di superficie a pascolo
6.1	Limite di superficie definito in base al bestiame alpeggiato
6.2	Limite di superficie definito in base alle superfici foraggiere private gestite
7	Priorità
8	Ripartizione delle particelle catastali
9	Impegni e prestazioni obbligatorie
10	Pascolamento controllato, turnato e pascolamento brado
11	Assegnazione di superficie aggiuntiva
12	Mancato rispetto degli impegni
13	Prescrizioni generali e divieti
Parte 2 – Assegnazione pluriennale	
14	Principi dell'assegnazione pluriennale
15	Soggetti che possono ottenere l'assegnazione pluriennale
16	Presentazione delle domande di assegnazione pluriennale
17	Superficie assegnata
18	Impegni comuni e quota annuale
19	Impegni per gli allevatori di ovini (assegnazione pluriennale)
20	Impegni per gli allevatori di bovini (assegnazione pluriennale)
21	Durata dell'assegnazione pluriennale e riproposizione

1 - Premessa

Il Consiglio comunale di Grosio con deliberazione n. 38 del 12 novembre 2021 ha approvato il "Regolamento per l'assegnazione in uso e la concessione dei fondi pascolivi e boschivi ricompresi nel dominio collettivo di Grosio", di seguito indicato "regolamento".

Il regolamento, all'art. 22, stabilisce che con atto della Giunta sono definiti annualmente i criteri tecnico-economici di gestione del dominio collettivo.

I presenti criteri, che integrano il regolamento, si applicano alle assegnazioni annuali per il 2026 e alle assegnazioni pluriennali con decorrenza dallo stesso anno.

L'assegnazione in uso del pascolo in base ai presenti criteri non è soggetta alle norme di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari".

Parte 1 – Assegnazione annuale

2 - Titolari

Possono utilizzare il pascolo di proprietà del Comune di Grosio, a titolo di “uso civico”:

- ✓ i componenti, di maggiore età, dei nuclei familiari stabilmente residenti nel territorio di Grosio;
- ✓ i titolari di stalle o di baite con utilizzo stagionale sul territorio comunale e i loro parenti o affini fino al secondo grado;
- ✓ i conduttori di baite o di fabbricati a destinazione agricola situati in Comune di Grosio con contratto da almeno tre anni unicamente per il periodo di affittanza.

La richiesta di assegnazione del pascolo è presentata dal proprietario del bestiame da alpeggiare.

È ammessa una sola domanda per nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

L'affidamento non dà diritto a consolidamenti di sorta né al riconoscimento della condizione di titolare di diritti civici.

3 – Condizione essenziale per l'utilizzo del pascolo

Il pascolo comunale si intende utilizzato quando è pascolato da animali da allevamento per un periodo minimo stabilito e con un carico di bestiame adeguato alla superficie detenuta in uso.

4 - Dichiarazione obbligatoria di impegno per la stagione 2026

Chi intende usufruire di pascolo comunale nell'anno 2026 deve impegnarsi, con apposita dichiarazione scritta, al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento e dai presenti criteri.

In assenza della dichiarazione di impegno, che specifichi i capi da monticare nell'anno 2026, il Comune segnalerà al Centro di Assistenza Agricola (CAA) competente di cessare la conduzione delle superfici di proprietà comunale, che potranno essere riassegnate ad altri allevatori.

Le domande di assegnazione annuale del pascolo comunale da parte degli aventi titolo devono essere presentate **entro il 2 marzo 2026**.

5 - Periodo minimo obbligatorio di permanenza in alpe

Il bestiame dichiarato e computato per l'assegnazione del pascolo deve essere presente nell'alpeggio per almeno 60 giorni consecutivi. Tali 60 giorni devono essere interamente ricompresi nel periodo stagionale che va dal 1° luglio al 31 agosto.

Lo spostamento di queste date potrà essere autorizzato dal Comune in caso di andamento stagionale anomalo o per esigenze dell'allevatore debitamente motivate.

6 - Assegnazione ordinaria di superficie a pascolo

Il pascolo comunale è tradizionalmente utilizzato dai residenti o proprietari di baite con allevamenti di tipo familiare e che utilizzano le risorse foraggere del territorio.

Per l'assegnazione ordinaria è fissato un massimale di 40 ettari per ogni avente titolo.

Oltre a questo sono definiti ulteriori limiti sulla base dei capi da alpeggiare e con riferimento alle altre superfici foraggere gestite, di seguito specificati.

La superficie massima assegnabile in via ordinaria è pertanto determinata dal limite o massimale inferiore tra quelli suddetti, come da esempi riportati nella seguente tabella.

Tabella 1				
Allevatore	Limite calcolato in base al bestiame alpeggiato ha	Limite calcolato in base ai prati e ai pascoli privati gestiti	Massimale generale di 40 ha	Limite applicato per l'assegnazione ordinaria ha
A	15	20	40	15
B	30	20	40	20
C	60	50	40	40

L'assegnazione di superficie aggiuntiva rispetto all'assegnazione ordinaria, ove disponibile pascolo in eccedenza, è regolata nel paragrafo 11.

Le presenti disposizioni fanno riferimento alla superficie netta di pascolo, detta anche eleggibile, (decurtata dalle tare) desumibile dai sistemi informativi della Regione Lombardia o, in assenza di un dato ufficiale o in presenza di evidenti e documentate incongruenze, stimata dal Comune sulla base di riscontri cartografici e aereofotogrammetrici (ortofoto).

La stima è utilizzata esclusivamente per l'attribuzione della superficie da parte del Comune. L'allevatore è invitato a controllare l'eleggibilità considerata per le particelle assegnate ed è libero di indicare nelle richieste di aiuto, per prudenza, un dato più basso.

La superficie considerata dal Comune per l'assegnazione potrà essere soggetta a riduzioni di eleggibilità conseguenti ai controlli effettuati in qualsiasi momento da O.P.R. - Regione Lombardia, da AGEA e dagli Enti delegati e questo non potrà giustificare alcuna richiesta di rimborso o compensazione nei confronti del Comune.

In caso di supero (ossia se la superficie complessivamente richiesta in domande di aiuto supera l'eleggibilità della particella catastale) riguardante una particella in comunione ogni assegnatario è tenuto ad applicare una riduzione proporzionale alla superficie utilizzata o, in alternativa, a condividere con gli altri allevatori eventuali richieste di riesame.

6.1 - Limite di superficie definito in base al bestiame alpeggiato

Le Unità di Bestiame (U.B.) sono calcolate applicando la seguente tabella di conversione:

Tabella 2	
Tipo animale	Unità di Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15

Il limite di superficie assegnabile, in via ordinaria, in base al bestiame da alpeggiare è calcolato secondo la seguente tabella:

Tabella 3	
Bestiame alpeggiato per almeno 60 giorni	Superficie netta di pascolo attribuibile
Vacche da latte in lattazione (in alpeggio)	4,0 ha per ogni U.B.
Altri bovini	3,5 ha per ogni U.B.
Altre specie	3,0 ha per ogni U.B.

Per il calcolo è considerato esclusivamente il bestiame in proprietà, già compreso nel registro di stalla al momento della domanda, che ogni allevatore si impegna ad alpeggiare (carico minimo garantito).

In caso di aumento della consistenza dell'allevamento superiore al 10% o superiore a un capo, dovuto all'acquisto di nuovi animali, si escluderanno gli animali eccedenti dal computo per l'assegnazione del pascolo. L'aumento della consistenza è valutato con riferimento alla consistenza media ponderata dell'allevamento rilevata nell'anno solare 2025.

La norma non si applica per i nuovi allevamenti aperti nel 2026.

L'assegnatario della superficie potrà portare in alpeggio animali in più rispetto a quelli considerati per l'assegnazione e anche animali di proprietà altrui, per una quota in termini di U.B. non superiore al 30% di quelli considerati, purché non insorgano problemi di sovrappascolamento.

Tale quota può essere superata solo con espressa autorizzazione del Comune.

In ogni caso il carico massimo ammesso è di 1 U.B. per ettaro di superficie netta di pascolo.

6.2 - Limite di superficie definito in base alle superfici foraggere private gestite

Tale limite di superficie, riferito all'assegnazione ordinaria, è calcolato come segue, in base alle superfici foraggere di proprietà privata gestite dal richiedente e situate in Comune di Grosio:

Tabella 4		
	Altre superfici foraggere gestite nel territorio comunale – qualità di coltura	Rapporto tra la superficie netta di pascolo comunale attribuibile e le altre superfici foraggere gestite nel comune
A	Prato stabile o prato-pascolo (almeno uno sfalcio annuale)	10/1
B	Pascolo utilizzato (non di proprietà comunale)	5/1

Per il calcolo si farà riferimento ai dati aggiornati contenuti nel fascicolo aziendale del sistema informativo regionale (Sis.Co.) e saranno sommati i risultati riferiti alle due componenti (prato e pascolo).

Tabella con esempio di calcolo:

Tabella 5		
	Superficie foraggera non comunale gestita in Comune di Grosio	Calcolo del limite di superficie definito in base alle superfici foraggere private
A	Prato 1,5 ha (15.000 m ²)	1.5 * 10 = 15 ha
B	Pascolo privato 1 ha (10.000 m ²)	1 * 5 = 5 ha
	Totale (A+B)	ha (15 + 5) = ha 20,0

7 - Priorità

Nella richiesta è possibile indicare una zona di preferenza, facendo riferimento ai comparti pascolivi elencati nel regolamento.

In caso di carenza di superficie disponibile, si procederà a una riduzione proporzionale delle superfici dei lotti, al massimo del 40%, in vista del soddisfacimento di tutte le richieste di assegnazione ordinaria pervenute.

La superficie disponibile è quella che non è oggetto di assegnazione pluriennale, di affitto o di specifica concessione.

Qualora tale riduzione non fosse ancora sufficiente si procederà all'assegnazione sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri di priorità, stabiliti dal regolamento:

Tabella 6		
N. criterio	Criterio di priorità	Ordine di priorità
1	Composizione della mandria da alpeggiare (prevalenza in U.B.)	1 Vacche da latte in lattazione 2 Altri bovini 3 Altre specie
2	Allevatore richiedente (a parità di condizioni rispetto al criterio n. 1)	1 giovane agricoltore (come definito dall'Unione Europea), iscritto all'INPS come lavoratore autonomo agricolo 2 allevatore iscritto all'INPS come lavoratore autonomo agricolo 3 altri allevatori
3	Età anagrafica dell'allevatore (a parità di condizioni rispetto ai criteri n. 1 e 2)	Crescente (priorità al più giovane)

I criteri subordinati saranno presi in esame solamente in caso di parità di requisiti rispetto al criterio sovraordinato.

Il criterio relativo alla composizione della mandria potrà essere tenuto in considerazione purché il pascolo disponibile sia adatto al bestiame da caricare.

8 - Ripartizione delle particelle catastali

Per quanto possibile si cercherà di assegnare particelle catastali intere e di limitare le conduzioni in comunione.

Allo scopo di semplificare tali adempimenti sono tollerate, nell'attribuzione delle superfici, differenze in aumento o in diminuzione fino al 10% o in ogni caso fino a un massimo di tre ettari rispetto alla superficie assegnabile teorica.

Il pascolo meno acclive e alle quote inferiori è assegnato prioritariamente per il bestiame bovino ed equino. Questo pascolo dovrà essere assegnato prima di quello in quota e ripartito equamente, ove possibile, tra i richiedenti.

9 - Impegni e prestazioni obbligatorie

Deve essere garantito il carico di bestiame comunicato e per il periodo stabilito.

Ognuno è tenuto inoltre a provvedere, entro venti giorni dalla demonticazione, alla rottura delle mete sulla superficie assegnata. Durante il periodo di pascolamento devono essere mantenuti in efficienza eventuali fossi di drenaggio e le pozze di abbeverata esistenti.

Nelle superfici gestite, compresi i prati e i pascoli privati considerati, devono essere rispettati gli impegni previsti dalla Politica Agricola Comune.

Con riferimento all'assegnazione ordinaria il compimento di queste operazioni tiene luogo di ogni altra richiesta di pagamento o di prestazione in giornate per l'utilizzo del pascolo.

10 – Pascolamento controllato, turnato e pascolamento brado

Il pascolamento controllato e l'utilizzo programmato di recinti mobili per il pascolo turnato sono pratiche vivamente raccomandate per le quali i presenti criteri prevedono condizioni di favore.

Per pascolo controllato si intende quello con custodia continua da parte dei pastori.

Il pascolamento brado con visite periodiche dell'allevatore non è considerato pascolo controllato.

Nei comparti pascolivi destinati ai bovini è vietata l'introduzione di ovini e caprini incustoditi o senza l'utilizzo di recinti prima della monticazione dei bovini.

In caso di utilizzo di recinti deve essere garantito l'agevole passaggio sui sentieri e l'accesso del bestiame ai punti d'abbeveraggio.

11 – Assegnazione di superficie aggiuntiva

La superficie eccedentaria rispetto alle assegnazioni ordinarie può essere attribuita ai titolari aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta, con assunzione dei relativi impegni, secondo i criteri tecnici di seguito stabiliti.

Definizione delle Unità di Bestiame residue

Le UB residue, ai fini della ripartizione della superficie eccedentaria, sono determinate come differenza tra le UB totali ammissibili dichiarate dall'allevatore, di proprietà, e quelle necessarie a coprire la superficie ordinaria, sulla base della tabella n. 3.

Composizione per specie e categoria delle U.B. residue

Nella determinazione delle U.B. residue deve essere mantenuta la composizione percentuale reale della mandria alpeggiata, risultante dal totale dei capi dichiarati e ammessi per il pascolamento nell'anno 2026, suddivisi per specie o categoria.

Le UB residue sono pertanto ripartite tra le diverse specie o categorie in proporzione alla loro incidenza percentuale sulla mandria complessiva dichiarata per il pascolamento.

Punteggio attribuito alle U.B. residue

Per la formazione della graduatoria di assegnazione della superficie eccedentaria, alle UB residue così determinate è attribuito un punteggio ponderato in funzione della specie o categoria, applicando i seguenti coefficienti:

- vacche da latte in lattazione: coefficiente 3;
- altri bovini: coefficiente 2
- ovini, caprini ed equini: coefficiente 1.

Il punteggio complessivo dell'allevatore è dato dalla somma, per ciascuna specie, delle UB residue moltiplicate per il relativo coefficiente.

Ripartizione della superficie eccedentaria nell'alpeggio

La superficie eccedentaria disponibile in ciascun alpeggio è ripartita proporzionalmente ai punteggi ottenuti dagli allevatori che hanno presentato richiesta ammissibile di superficie aggiuntiva, fino al raggiungimento del limite massimo calcolato ai sensi del paragrafo 6.1.

Agli allevatori che esercitano il pascolamento controllato di almeno 300 ovini o il pascolamento di almeno 15 vacche da latte in lattazione può essere assegnata superficie aggiuntiva afferente a più di un comparto pascolivo.

Superficie eccedentaria e bestiame non di proprietà

Nel caso in cui, a seguito della ripartizione della superficie eccedentaria secondo i criteri di punteggio definiti nei paragrafi precedenti, permanga superficie disponibile non assegnata, l'allevatore può far valere ulteriori Unità di Bestiame (UB) non di sua proprietà, regolarmente affidate o al pascolo, ai fini della giustificazione di ulteriore superficie aggiuntiva.

Le U.B. non di proprietà vengono calcolate considerando la composizione percentuale per specie o categoria dei capi effettivamente affidati, applicando gli stessi coefficienti previsti per il bestiame in proprietà.

Il punteggio derivante dalle U.B. non di proprietà viene utilizzato solo per il riparto proporzionale della superficie residua disponibile tra le aziende richiedenti.

La superficie complessiva assegnata a ogni allevatore (ordinaria + aggiuntiva per bestiame di proprietà + aggiuntiva per bestiame non di proprietà) non potrà eccedere comunque il rapporto di 5 ettari/U.B. di bestiame di proprietà alpeggiato, salvo il caso di incertezze legate all'eleggibilità.

Impegni collegati all'assegnazione di superficie aggiuntiva

Gli assegnatari di superficie aggiuntiva, oltre a portare in alpeggio il bestiame dichiarato, sono tenuti a loro scelta a versare una somma di denaro al Comune o a eseguire migliorie negli alpeggi, a loro cura e spese.

Le migliorie possono riguardare, per esempio, l'eliminazione di arbusti e alberelli, lo spietramento, i drenaggi, la manutenzione ordinaria di sentieri, strade e percorsi, il recupero agronomico del cotico erboso mediante lo sfalcio.

Le migliorie sono concordate preventivamente con il tecnico comunale e verificate dallo stesso.

Le somme versate confluiranno in un fondo comunale vincolato, dedicato anch'esso al miglioramento degli alpeggi del dominio collettivo.

La somma da versare o l'entità delle migliorie da eseguire sono correlate come segue alla superficie aggiuntiva assegnata (superficie netta di pascolo o eleggibile), alla forma di pascolamento praticata e al carico di bestiame garantito.

Tabella 7		
Forma di pascolamento	Importo unitario dovuto a compensazione dell'assegnazione di superficie aggiuntiva che non supera il limite calcolato in base al bestiame di proprietà alpeggiato – paragrafo 6.1 (€/ha)	Importo unitario dovuto a compensazione dell'assegnazione di ulteriore superficie aggiuntiva per bestiame non di proprietà (€/ha)
- Pascolamento di bovini in tutte le sue forme - Pascolamento controllato o turnato di ovini, equini o caprini	20,00 €/ha	50,00 €/ha
Pascolamento brado, incustodito e non confinato di ovini, equini o caprini	40,00 €/ha	50,00 €/ha

Per mandrie miste, la tariffa da applicare è quella corrispondente alla specie o categoria maggioritaria in termini di Unità di Bestiame.

Per la stima dei lavori da eseguire, nel caso di migliorie eseguite direttamente, sarà preso come riferimento il "Prezzario delle opere forestali - aggiornamento 2022" approvato con D.D.S. 23 giugno 2022 - n. 9068. (B.U.R.L. n. 26 S.O. del 28 giugno 2022).

Le migliorie previste dovranno essere effettuate entro il 31 ottobre 2026.

Le somme dovute dovranno essere versate al Comune entro il 31 ottobre 2026.

12 - Mancato rispetto degli impegni

In caso di inadempimento dell'obbligo di miglioramento fondiario e dell'obbligo di utilizzo del pascolo si applicheranno le norme contenute nel regolamento.

Il mancato versamento delle quote previste, sul fondo comunale per gli alpeggi, costituisce inadempimento dell'obbligo di miglioramento fondiario.

13 - Prescrizioni generali e divieti

Sono applicati i divieti e le prescrizioni generali previsti nel regolamento.

Parte 2 - Assegnazione pluriennale

14 – Principi dell'assegnazione pluriennale

Il bestiame alpeggiato nel territorio comunale di Grosio proviene da allevamenti eterogenei per specie allevata, numero di capi e orientamento produttivo.

L'assegnazione annuale è uno strumento necessario per consentire l'accesso al pascolo da parte di tutti i potenziali titolari del diritto.

Tuttavia questa modalità di assegnazione, quando coinvolge gli imprenditori agricoli professionali, che possiedono generalmente gli allevamenti di maggiore dimensione, costituisce un elemento di incertezza che non favorisce una razionale programmazione dell'attività, sia da parte dell'imprenditore, sia da parte del Comune che è chiamato a gestire i pascoli.

È importante sostenere le aziende che ancora producono e trasformano il latte in alpeggio. Queste aziende hanno la necessità, per ragioni organizzative e commerciali, di conoscere in anticipo la superficie di pascolo di cui possono disporre.

Da anni i pastori di ovini che operano nel territorio comunale svolgono un'importante funzione anche per la gestione dei prati privati non più falciati.

Per garantire una continuità di questa attività, che non può essere sostenuta dai piccoli allevamenti con pochi capi gestiti nel tempo libero, è necessario offrire agli allevatori professionali le garanzie e le condizioni migliori per lavorare.

15 – Soggetti che possono ottenere l'assegnazione pluriennale

L'assegnazione pluriennale è riservata agli allevatori appartenenti alla Comunità che nella stagione 2025 hanno usufruito del pascolo comunale con una delle seguenti attività:

- ✓ pascolamento di almeno 15 vacche da latte in lattazione;
- ✓ pascolamento controllato di almeno 300 ovini di età superiore a 12 mesi.

Sono ammessi sia gli allevatori che hanno ottenuto l'assegnazione a titolo di uso civico sia i titolari di un contratto di affitto in scadenza, purché membri appartenenti alla Comunità, come definiti dal regolamento.

La possibilità di chiedere l'assegnazione pluriennale è esclusa per gli alpeggi di Val di Sacco e di Pedruna, dotati di strutture comunali, i quali sono oggetto di concessione con regole differenziate, sulla base dell'art. 22 del Regolamento.

16 – Presentazione delle domande di assegnazione pluriennale

Entro il 31 dicembre 2025 gli allevatori aventi titolo possono chiedere l'assegnazione pluriennale del pascolo sulla base della superficie già assegnata in precedenza.

17 – Superficie assegnata

In caso di richiesta di conferma della superficie assegnata in precedenza sono attribuite di norma le medesime particelle catastali.

Il Comune potrà comunque apportare variazioni al fine di risolvere situazioni di condivisione o legate alla potenziale destinazione delle particelle, con riduzioni fino al 20% della superficie netta assegnata.

La superficie considerata dal Comune per l'assegnazione potrà inoltre essere soggetta a riduzioni di eleggibilità conseguenti ai controlli effettuati in qualsiasi momento da O.P.R. - Regione Lombardia e dagli Enti delegati.

Questo non potrà giustificare alcuna richiesta di rimborso, compensazione o assegnazione di superfici aggiuntiva o riduzioni della quota annua determinata inizialmente.

In caso di supero riguardante una particella in comunione ogni assegnatario è tenuto ad applicare una riduzione proporzionale alla superficie utilizzata o, in alternativa, a condividere con gli altri allevatori eventuali richieste di riesame.

La superficie attribuita nell'ambito dell'assegnazione pluriennale non potrà in ogni caso superare il limite calcolato in base al bestiame alpeggiato, secondo la tabella n. 3 di cui al paragrafo 6.1.

18 – Impegni comuni e quota annuale

Per tutto il periodo di assegnazione dovranno essere rispettati gli impegni già previsti dai criteri tecnico-economici per l'assegnazione ordinaria annuale.

La richiesta di assegnazione pluriennale dovrà contenere la dichiarazione di impegno, per l'arco temporale previsto, rispetto al carico minimo garantito, ai terreni privati gestiti e alla forma di pascolamento praticata.

Il carico minimo considerato per l'assegnazione del pascolo dovrà essere rappresentato da animali già presenti in azienda al momento della domanda di assegnazione.

L'assegnatario della superficie potrà portare in alpeggio animali in più rispetto a quelli considerati per l'assegnazione, e anche animali di proprietà altrui, per una quota in termini di U.B. non superiore al 30% di quelli considerati, purché non insorgano problemi di sovra-pascolamento.

Tale quota può essere superata solo con espressa autorizzazione del Comune.

Nel caso di assegnazione pluriennale la somma da versare sul fondo comunale degli alpeggi, a compensazione della superficie aggiuntiva assegnata, è calcolata come segue:

Assegnazione pluriennale – quota per anno	
Forma di pascolamento prevalente	Importo unitario dovuto a compensazione della concessione di superficie aggiuntiva rispetto all'assegnazione ordinaria (€/ha)
Pascolamento di bovini	25,00 €/ha
Pascolamento controllato di ovini	25,00 €/ha

Per il calcolo della superficie assegnata in via ordinaria e della superficie aggiuntiva si applicano i criteri riguardanti l'assegnazione annuale.

Per l'assegnazione pluriennale il versamento della quota annua è obbligatorio e non è ammessa l'esecuzione di migliorie in alternativa al pagamento.

La quota dovrà essere versata al Comune di Grosio, a favore del fondo comunale per gli alpeggi, entro il 31 ottobre di ogni anno, per tutta la durata dell'assegnazione, a partire dal 2026.

Il mancato pagamento della quota prevista costituisce inadempimento dell'obbligo di miglioramento fondiario e come tale comporta la decadenza dell'assegnazione, ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

19 – Impegni per gli allevatori di ovini (assegnazione pluriennale)

I pastori di ovini titolari di un'assegnazione pluriennale sono tenuti a garantire, oltre che l'utilizzo delle superfici comunali, il pascolamento di superfici prative di proprietà privata situate nel territorio di Grosio, compatibilmente con la capacità del gregge e con la disponibilità dei proprietari.

L'attività di pascolamento nel territorio di Grosio, con tutti gli animali considerati per l'assegnazione del pascolo comunale, deve protrarsi complessivamente per almeno quattro mesi l'anno. Sui terreni di proprietà privata l'attività dovrà essere condotta

mediante pascolo a rotazione, dividendo, ove occorra, il gregge per pascolare in modo ottimale anche le parcelle meno estese.

Le aree da pascolare sono scelte tenendo conto delle priorità indicate dal Comune, con finalità di conservazione ambientale e paesaggistica.

I luoghi per la mandatura dovranno essere scelti evitando i terreni dove sono state fatte mandature negli anni precedenti e pertanto già ricchi di azoto.

20 – Impegni per gli allevatori di bovini (assegnazione pluriennale)

Gli allevatori di bovini titolari di un'assegnazione pluriennale dovranno praticare il pascolo turnato, con l'uso di recinzioni mobili, almeno nelle zone di pascolo "grasso" o più produttivo.

Per tutte le annualità dovrà essere garantita la presenza in alpeggio di almeno quindici vacche in lattazione, con la produzione lattiero-casearia di alpeggio secondo le buone pratiche agricole.

L'integrazione alimentare, ove autorizzata dai disciplinari di produzione, dovrà essere contenuta allo stretto necessario. Il Comune si riserva di ridurre la superficie assegnata qualora il bestiame presente in alpeggio, anche in relazione alle pratiche di allevamento adottate, non garantisca un razionale pascolamento delle superfici.

21 – Durata dell'assegnazione pluriennale e riproposizione

L'assegnazione pluriennale ha una durata massima di cinque stagioni di alpeggio e non può essere rinnovata. È facoltà dell'allevatore chiedere l'assegnazione per un periodo più breve.

Alla scadenza l'allevatore potrà presentare richiesta di assegnazione del pascolo solamente in concomitanza e in concorrenza con le richieste di assegnazione annuale e non si terrà conto della superficie assegnata in precedenza.

Trascorso un anno potrà nuovamente essere consentita l'assegnazione pluriennale con conferma della superficie assegnata la stagione precedente.